



**UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"**

DETERMINAZIONE n. 312/2013

**OGGETTO: SIG. D'AMICO RAFFAELE. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DEFINIZIONE
MEDIANTE ACCORDO BONARIO.**

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di maggio, nella sede dell'ATER

**IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)**

VISTA la delibera n. 85, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 23.10.2008, con la quale veniva indetta asta pubblica per la vendita di un immobile, sito in Potenza alla via Degli Oleandri n. 32 (Cooperativa Irgal), composto di n. 7 vani catastali, censito al N.C.E.U. al foglio 47, particella 1366, subalterno 14, categoria A/2;

VISTA la determina n. 202, adottata dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Immobiliare-Manutenzione" in data 09.03.2009 con la quale, all'esito del completamento delle operazioni d'asta, veniva disposta l'alienazione dell'immobile sopra descritto in favore del sig. D'Amico Raffaele;

VISTO l'atto di compravendita, a rogito del Dott. Antonio Di Lizia, del 03.06.2009 – repertoriato al n. 85105 e registrato a Potenza il 04.06.2009 al n. 2799 Serie 1T – con il quale il sig. D'Amico Raffaele si rendeva acquirente dell'immobile di cui in narrativa;

ATTESO che nel citato atto l'art. 5 testualmente recita: "La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la proprietà di quanto innanzi venduto e la libertà di esso da precetti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli od altri vincoli di sorta";

VISTA la delibera n. 121, adottata dal Consiglio Comunale di Potenza in data 26.05.2011, con la quale veniva statuito di cedere a titolo oneroso ad una serie di cooperative edilizie, tra cui quella ove è sito l'alloggio compravenduto, i lotti fondiari sui quali sono sorti i vari fabbricati, realizzati in località Macchia Romana e Rione Murate del Comune di Potenza;

PREMESSO

- che, avverso tale provvedimento dell'Amministrazione Comunale, i vari soci della cooperativa "Irgal" – tra i quali anche il sig. D'Amico Raffaele – proponevano ricorso al TAR di Basilicata per chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo;
- che il TAR di Basilicata, con sentenza n. 436 /2012, in accoglimento delle doglianze proposte, annullava la precitata delibera del C.C. di Potenza;
- che il Comune di Potenza, tuttavia, ha interposto appello al Consiglio di Stato;
- che il giudizio è attualmente pendente;
- che il sig. D'Amico Raffaele, con nota del 28.02.2013, acquisita al protocollo aziendale n. 5282 del 01.03.2013, evidenziava che per i giudizi di cui in narrativa era stato costretto a sostenere oneri economici connessi alla tutela legale dei propri diritti, relativamente sia al giudizio innanzi al TAR di Basilicata che per quello di appello;
- che il citato sig. D'Amico produceva copia di n. 3 fatture emesse dal proprio difensore di fiducia per l'attività professionale connessa alle varie fasi del giudizio;
- che l'acquirente richiedeva la ripetizione delle somme versate al proprio difensore, pari ad € 2.258,00, a titolo di indennizzo del danno subito;

CONSIDERATO

- che le questioni giuridiche, oggetto del giudizio attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato, traggono la loro origine per fattispecie connesse alla originaria espropriazione dei suoli sui quali sono state successivamente realizzate le varie cooperative;
- che le relative problematiche sono insorte in periodo antecedente alla intervenuta compravendita del bene, in quanto già con sentenza n. 191/2006 la Corte di Appello di Potenza aveva condannato la sola Amministrazione Comunale a risarcire, in favore dei proprietari dei suoli, i danni per la illegittima occupazione dei medesimi;

- che, in sede di compravendita del bene in favore del sig. D'Amico, non è stato fatto riferimento alcuno alle suindicate questioni;

RITENUTO

- che l'immobile oggetto di compravendita è comunque stato legittimamente alienato, non ostandovi alcun tipo di problematica giuridica;
- che, in caso contrario, il Notaio non avrebbe potuto procedere a rogare l'atto;
- che, tuttavia, la richiesta formulata dal sig. D'Amico Raffaele, ignaro delle pregresse vicende giudiziarie di cui in narrativa, appare meritevole di accoglimento, in quanto l'eventuale conoscenza di tali vicende avrebbe potuto diversamente determinarlo nel perfezionamento dell'atto di trasferimento;

RITENUTO opportuno, per i motivi esposti, che l'Azienda addivenga ad una definizione bonaria della questione, al fine di evitare l'insorgere di una possibile lite giudiziaria con il proprio acquirente;

VALUTATA la congruità della richiesta, peraltro documentalmente provata attraverso l'esibizione di copia delle fatture pagate;

ATTESA la necessità di corrispondere al sig. D'Amico Raffaele l'importo di € 2.258,00, a tacitazione esalido di ogni pretesa, attuale ovvero ulteriore, connessa alle spese legali, a qualunque titolo dovute, per il procedimento giudiziario di cui in narrativa, ovvero per qualsiasi altra azione giudiziaria connessa o dipendente dalla medesima fattispecie;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. approvare la somma di € 2.258,00 da corrispondere al sig. D'Amico Raffaele, nato a Calvello (PZ) il 29.05.1959, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in narrativa, da ritenersi integralmente richiamate e riprodotte;

2. di liquidare e pagare l'importo di € 2.258,00 a mezzo assegno circolare, intestato al predetto D'Amico Raffaele;
3. di subordinare la liquidazione all'accettazione espressa del suindicato importo, da parte del sig. D'Amico Raffaele, a tacitazione e saldo di ogni pretesa ulteriore connessa ai giudizi pendenti, ovvero quelli che potrebbero insorgere per le circostanze ampiamente riportate in narrativa.

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: SIG. D'AMICO RAFFAELE. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DEFINIZIONE MEDIANTE ACCORDO BONARIO.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. impegno (provv./def.) n.

capitolo n. impegno (provv./def.) n.

Entrate:

capitolo n. accertamento n.

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to: Vincenzo PIGNATELLI

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

F.to: Michele BILANCIA